



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A. Diaz - 73010 Sogliano Cavour -
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092
E-mail ufficiotecnico@comune.soglianocavour.le.it
Pec uff.tecnico.comunesoglianc@pec.rupar.puglia.it
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755



Il Comune di Sogliano Cavour, in persona dell'Ing. Paola Gemma, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, nominata con Decreto della Commissione Straordinaria n. 25 del 18/09/2019, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sogliano Cavour, C.F. 80009930753,

E

_____ con sede in _____ alla Via _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____ C.F. _____, nato/a il 00.00.0000 a _____, residente in _____ alla Via _____ n. _____, a quest'atto autorizzato per poteri statutari, il quale dichiara che al soggetto da lui rappresentato e del quale al presente è allegato lo Statuto, è attribuito il seguente numero di P.I./C.F. _____ (in seguito, per brevità, anche "Concessionario").

P R E M E S S O

che il Comune, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 000 del 00.00.0000, ha approvato lo schema della presente Convenzione di Gestione per la concessione delle strutture sportive costituite dal Palazzetto dello sport e dal campo da calcio siti in Sogliano Cavour;

Tutto quanto innanzi premesso fra le parti si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La concessione in uso ha per oggetto la gestione delle strutture sportive cui all'area B) costituite dal Palazzetto dello sport e/o dal campo di calcio per attività sportive in assenza di pubblico, site in Sogliano Cavour alla Via E. Montale, di proprietà del Comune di Sogliano Cavour.

La concessione potrà essere sottoscritta da uno o più soggetti, aventi sede nel territorio comunale di Sogliano Cavour, che abbiano manifestato l'interesse ad aderirvi e che con la sottoscrizione del presente atto, assumano la responsabilità in solido di tutti gli obblighi ivi previsti.

Art. 2

Uso delle strutture sportive

La concessione della gestione delle strutture sportive di cui all'art. 1 innanzi citato è affidata per le finalità sportive, sociali, di promozione e diffusione delle attività sportive per le quali gli immobili sono stati realizzati.

Il Concessionario deve garantire l'uso pluralistico dell'impianto sportivo ed utilizzare e far utilizzare lo stesso in modo corretto e nel rispetto della presente convenzione, il Concessionario deve osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

Art. 3

Verbale di consistenza

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, in contraddittorio con il Responsabile del Settore del Comune, è tenuto a redigere un "verbale di consistenza", il quale è allegato alla presente Convenzione per farne parte integrale e sostanziale, da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione all'impianto sportivo stesso e che vengono

concessi nella stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il Concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare.

Art. 4

Durata della Convenzione

La concessione in uso dell'impianto sportivo di cui all'art. 1 viene assegnata ai sensi del "*Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali*" approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018 per la durata di anni 1.

Art. 5

Obblighi delle Società sportive

Le Società/Associazioni sportive, aventi sede nel territorio comunale di Sogliano Cavour, in qualità di unico Concessionario, potranno usufruire della/e struttura/e sportiva/e, corrispondendo al Comune di Sogliano Cavour le spese relative alle utenze per acqua, energia elettrica, gas.

Le Società/Associazioni sportive, in qualità di unico Concessionario, sono obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo degli impianti sportivi dati in concessione, come stabilito nel vigente "*Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali*" approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018.

È fatto divieto alle Società/Associazioni sportive concessionarie di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle Società/Associazioni sportive concessionarie saranno comunque a loro carico.

Art. 6

Utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per un numero massimo di 10 (dieci) volte l'anno, senza dover corrispondere nulla alle Società/Associazioni sportive concessionarie, per esigenze istituzionali e per l'organizzazione di manifestazioni proprie di varia natura.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto con le Società/Associazioni sportive concessionarie ed utilizzare l'impianto/gli impianti per le necessità del caso, senza corrispondere alcun indennizzo alle medesime.

Art. 7

Oneri a carico del Comune

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune assicura la manutenzione straordinaria delle strutture così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel Bilancio. Si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia sono in ogni caso a carico delle Società/Associazioni sportive concessionarie.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso, ove richiesto per ragioni di sicurezza, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte delle Società/Associazioni sportive concessionarie.

Art. 8

Oneri, obblighi ed interventi a carico delle Società/Associazioni sportive concessionarie

È fatto obbligo alle Società/Associazioni sportive concessionarie di eseguire, a totale propria cura e spese, i seguenti interventi:

- a) affissione all'esterno dell'impianto sportivo di targa contenente le informazioni identificative delle Società/Associazioni sportive concessionarie, orari di apertura dell'impianto sportivo e propri contatti;
- b) pagamento delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas per tutta la durata della concessione, per il normale funzionamento dei suddetti impianti, le fatture delle utenze verranno trasmesse al soggetto Responsabile della gestione individuato dalle Società/Associazioni sportive concessionarie e comunicato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente per il relativo pagamento, l'eventuale mancato pagamento interromperà l'utilizzo dell'impianto/degli impianti dati in concessione;

- c) manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, i cui interventi sono meglio descritti al successivo art. 9 da effettuarsi nel rispetto delle normative vigenti e di quelle antincendio;
- d) i servizi di pulizia dei locali e delle aree di gioco;
- e) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto/degli impianti dati in concessione;
- f) accensione, spegnimento e regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili deve essere effettuata da personale specializzato in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati;
- g) informazione agli atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti;
- h) effettuazione di costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature;
- i) osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di concessione;
- j) osservanza obbligatoria di tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) il Comune è estraneo ad ogni contratto che le Società/Associazioni sportive concessionarie stipuleranno con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc.).

Art. 9

Interventi di manutenzione ordinaria

Manutenzione ordinaria:

- pulizia delle erbe infestanti su tutta l'area dell'impianto sportivo/degli impianti sportivi dati in concessione ed in particolare nell'area circostante il campo di calcio;
- tutela igienica (pulizia) delle aree con cestini, rimozione completa dei detriti e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità e con le modalità del Regolamento comunale sui rifiuti;
- riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati;
- ove necessario, riparazione o sostituzione di tratti delle reti di recinzione del campo di calcio;
- manutenzione e riparazione di attrezzature sportive che si dovessero danneggiare durante il periodo di concessione.

Art. 10

Esercizio della pubblicità

L'eventuale esercizio della pubblicità all'interno dell'impianto sportivo deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

Art. 11

Rendiconto della gestione

Le Società/Associazioni sportive concessionarie, alla fine del periodo di gestione dell'impianto sportivo, devono, altresì, presentare in favore del Comune una Relazione relativa all'andamento gestionale e ai lavori di manutenzione effettuati in tale periodo.

Il Comune può chiedere delucidazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

Art. 12

Personale addetto - Obblighi previdenziali ed assistenziali

Le Società/Associazioni sportive concessionarie assumono su di loro tutti gli oneri, spese e obblighi inerenti l'eventuale personale utilizzato e si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 13

Responsabilità, sicurezza dell'impianto e Piano della sicurezza

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Le Società/Associazioni sportive concessionarie prendono atto dei rischi specifici esistenti ed assumono a proprio carico l'obbligo di

adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Prima dell'inizio della gestione di cui alla presente Convenzione, le Società/Associazioni sportive concessionarie devono redigere e presentare al Comune un Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 81/2008, con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV, punto 3.2 del medesimo D.lgs. n. 81/2008.

Tutti i costi e gli oneri inerenti l'attuazione del Piano di Sicurezza sono a totale carico delle Società/Associazioni sportive concessionarie.

Le Società/Associazioni sportive concessionarie, nella gestione dell'impianto sportivo ed in sede di esecuzione di interventi su quest'ultimo, sono tenute ad osservare le disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 e ss.mm.ii. concernente "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DM. 06/06/2005.

Art. 14

Incontri periodici di verifica e controllo

Il Responsabile del Servizio del Comune può, in qualsiasi momento, procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura data in concessione e comunque del rispetto degli obblighi fissati dalla presente Convenzione.

Le Società/Associazioni sportive concessionarie si impegnano e si obbligano a mantenere, comunque, l'impianto sportivo e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 15

Responsabile della gestione

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono tenute ad individuare un soggetto Responsabile della gestione, il quale dovrà coordinare tutte le attività tecniche, organizzative ed amministrative necessarie per la gestione dell'impianto sportivo, nell'osservanza della presente convenzione, delle norme e dei regolamenti applicabili, avendo come obiettivo il soddisfacimento dell'utenza.

Il Responsabile della gestione è il referente delle Società/Associazioni sportive concessionarie nei confronti del Comune per ogni aspetto attinente alla gestione dell'impianto sportivo/ degli impianti sportivi e deve essere reperibile tramite telefono.

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono tenute a comunicare al Comune il nominativo del Responsabile della gestione individuato ed il suo recapito telefonico.

Art. 16

Riconsegna dell'impianto sportivo

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, l'intero impianto sportivo deve essere riconsegnato al Comune, mediante la redazione di apposito "*atto di riconsegna*".

L"*atto di riconsegna*" consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto dei beni di cui alla presente Convenzione ed al "*Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali*" approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018, ogni danno accertato agli stessi comporta per le Società/Associazioni sportive concessionarie l'obbligo del risarcimento.

Art. 17

Assicurazioni

Le Società/Associazioni sportive concessionarie risponderanno direttamente, senza riserve o eccezioni, dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione della concessione in oggetto e rimangono a loro carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerando terzo anche l'Amministrazione comunale) e/o dei danni subiti dai prestatori di lavoro, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Le Società/Associazioni sportive concessionarie esonerano, quindi, espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone, animali o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono tenute a stipulare con primario Gruppo Assicurativo:

- a) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, per l'intera durata della concessione, con l'inclusione del Comune di Sogliano Cavour nel novero dei "terzi", con un massimale "per sinistro" non inferiore ad € 500.000,00, un massimale "per persone" non inferiore ad € 500.000,00 ed un massimale "per cose" non inferiore ad € 500.000,00;
- b) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro" (R.C.O.), per l'intera durata della concessione, con un massimale "per sinistro" non inferiore ad € 250.000,00 ed un massimale "per persona" non inferiore ad € 250.000,00.

All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione vengono prodotte da parte delle Società/Associazioni sportive concessionarie le polizze assicurative di cui ai punti a) e b).

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono tenute a presentare periodicamente in favore del Comune le quietanze di pagamento dei premi necessari al mantenimento in validità delle polizze assicurative di cui ai punti a) e b) per tutta la durata della concessione.

Art. 18

Divieto cessione della gestione

Le Società/Associazioni sportive concessionarie non possono cedere la gestione di quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Art. 19

Penali, Clausola risolutiva espressa, Recesso

Per ogni inadempienza accertata da parte del Comune in cui siano ricorse le Società/Associazioni sportive concessionarie rispetto agli obblighi di cui alla presente Convenzione e *"Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali"* approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018, al Comune o agli ordini o prescrizioni impartiti dal medesimo Comune, quest'ultimo segnalerà alle stesse Società/Associazioni sportive concessionarie tale inadempimento per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità della gestione entro un congruo termine che verrà stabilito in funzione dell'entità dell'inadempienza. In caso di perdurante inadempimento rispetto a quanto segnalato, verrà comminata nei confronti delle Società/Associazioni sportive concessionarie una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Comune, qualora lo ritenga necessario e ove possibile, interverrà in via sostitutiva ad effettuare quanto oggetto dell'inadempimento da parte delle Società/Associazioni sportive concessionarie, ponendo a loro carico la relativa spesa.

Fatta salva la risolubilità della presente Convenzione per inadempimento delle Società/Associazioni sportive concessionarie ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla risoluzione della presente Convenzione nei casi previsti dal *"Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali"* approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018 e/o nel caso di mancato pagamento in proprio favore delle penali di cui al punto precedente e/o in caso di perduranti o reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla presente Convenzione e/o nel caso di accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa delle Società/Associazioni sportive concessionarie nella gestione dell'impianto sportivo, previa contestazione formale dell'inadempimento e contestuale dichiarazione del Comune dell'intenzione di far valere la presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento delle Società/Associazioni sportive concessionarie, saranno poste a carico delle stesse tutte le spese conseguenti, oltre

all'incameramento, in misura proporzionale rispetto al momento in cui avviene la risoluzione della Convenzione, della Cauzione Definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale altro danno.

Per i soli casi di gravi esigenze sociali e di obiettiva utilità pubblica, il Comune ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso dalla presente Convenzione, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun corrispettivo e/o di alcun diritto risarcitorio in favore delle Società/Associazioni sportive concessionarie.

Art. 20

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Le Società/Associazioni sportive concessionarie sono edotte e consapevoli che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici), gli obblighi di condotta previsti dal Codice Generale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sono estesi, per quanto compatibili, anche alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune. Le parti convengono che, in caso di violazione degli obblighi comportamentali definiti dal D.P.R. 62/2013, la presente Convenzione s'intenderà risolta di diritto, previa contestazione formale dell'inadempimento, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 21

Rinvio al Regolamento comunale

La presente Convenzione è integrata con quanto previsto dal "*Regolamento comunale per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali*" approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 38 del 08/11/2018, al quale si fa espressamente rinvio.

Per Le Società/Associazioni sportive concessionarie
firmato

Per il COMUNE
firmato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si dichiara di avere particolarmente considerato, di accettare e di approvare tutto quanto stabilito e convenuto con le clausole contenute negli artt.

Per Le Società/Associazioni sportive concessionarie
firmato

Per il COMUNE
firmato